

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Oggetto: Art. 3 decreto Ministero della Salute 30 giugno 2021, indicazioni operative per la certificazione dei requisiti di idoneità al fine di operare nelle reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla posizione di funzione Risorse umane e formazione dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16-*bis* della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della PF Risorse Umane e Formazione e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Sanità;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell'allegato "Verbale di seduta",

DELIBERA

di approvare, in attuazione dell'art. 3 del decreto del Ministro della Salute 30 giugno 2021 concernente "Individuazione dei criteri di certificazione dei requisiti in possesso dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate", la procedura di richiesta della certificazione dei requisiti di idoneità al fine di operare nelle reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative, di cui all'allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Francesco Maria Nocelli)

Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Francesco Acquaroli)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Riferimenti normativi, motivazione ed esito dell'istruttoria

La legge 15 marzo 2010, n. 38, recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore” all’articolo 5, comma 2, stabilisce, tra l’altro, che con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della Salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, anche per l’età pediatrica, con particolare riferimento ai medici di medicina generale e ai medici specialisti in anestesia e rianimazione, geriatria, neurologia, oncologia, radioterapia, pediatria, ai medici con esperienza almeno triennale nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore, agli infermieri, agli psicologi e agli assistenti sociali nonché alle altre figure professionali ritenute essenziali.

L’intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 25 luglio 2012 (rep. Atti n. 151/CSR) definisce i requisiti minimi e le modalità organizzative necessarie per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità di cure palliative e della terapia del dolore.

La deliberazione n. 1345 del 30 settembre 2013, recante “Riordino delle Reti cliniche della Regione Marche”, individua tra le reti cliniche oggetto di riorganizzazione la rete regionale di cure palliative e terapia del dolore pediatrica.

Con deliberazione n. 846 del 12 luglio 2014 la Giunta Regionale ha approvato le linee d’indirizzo per la definizione della rete regionale di cure palliative. Successivamente, con deliberazione n. 1285 del 17 novembre 2014, sono state approvate le linee d’indirizzo per la definizione della rete per le cure palliative e terapia del dolore pediatrica, sempre in attuazione della legge n. 38/2010.

Con DGR n. 1439 del 23 novembre 2016 è stato recepito l’accordo del 10 luglio 2014 tra Governo le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano Stato Regioni ex art. 5, comma 2, della legge n. 38/2010, recante “Individuazione dei criteri per la certificazione dell’esperienza triennale nel campo delle cure palliative dei medici in servizio presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche e private accreditate di cui alla legge 27 dicembre n. 147 comma 425” e sono state approvate le Indicazioni operative per la richiesta di certificazione in attuazione del decreto del Ministero della salute 4 giugno 2015.

Con DPCM 12 gennaio 2017 sono stati definiti e aggiornati i livelli essenziali di assistenza di cui all’art. 1, comma 7, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502.

La Regione Marche, con legge 1 aprile 2019, n. 7, ha disciplinato la rete regionale per le cure palliative e la rete regionale per le cure palliative pediatriche, prevedendo a tal fine anche la



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

collaborazione degli enti del Terzo settore iscritti nell'apposito elenco di cui al d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

La medesima regione, nel Piano sociosanitario 2020-2022 adottato con deliberazione n. 107 del 4 febbraio 2020, ha individuato come obiettivo di miglioramento il potenziamento della rete di cure palliative per il paziente adulto e per il paziente pediatrico.

L'art. 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio per il triennio 2019-2021) ha previsto che, sulla base di criteri individuati con decreto del Ministero della Salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-Regioni-Province Autonome, sono idonei a operare nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministro della Salute 28 marzo 2013, ma che alla data del 31 dicembre 2020 siano in servizio presso le medesime reti e siano in possesso dei requisiti indicati nella medesima disposizione e certificati nella regione competente.

Con decreto del Ministro della Salute del 30 giugno 2021, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 17 giugno 2021, sono stati individuati i criteri di certificazione dei requisiti in possesso dei medici in servizio al 31 dicembre 2020 presso le reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private accreditate.

Nello specifico, l'art. 2 del predetto decreto prevede che, al fine di acquisire la certificazione regionale d'idoneità a operare nelle reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative, i medici sprovvisti dei requisiti di cui al decreto del Ministero della Salute 28 marzo 2013 come integrato dal decreto del Ministro della Salute 11 agosto 2020, devono possedere, alla data del 31 dicembre 2020, i seguenti requisiti:

- a) esperienza almeno triennale, anche non continuativa, nel campo delle cure palliative prestata nell'ambito di strutture ospedaliere, di strutture residenziali appartenenti alla categoria degli hospice e di unità per le cure palliative (UCP) domiciliari, accreditate per l'erogazione delle cure palliative presso il Servizio sanitario nazionale;
- b) un congruo numero di ore di attività professionale esercitata, corrispondente ad almeno il cinquanta per cento dell'orario previsto per il rapporto di lavoro del contratto della sanità pubblica e pertanto pari ad almeno diciannove ore settimanali e un congruo numero di casi trattati, rispetto all'attività professionale esercitata, pari ad almeno venticinque casi annui;
- c) acquisizione di una specifica formazione in cure palliative nell'ambito di percorsi di Educazione continua in medicina (ECM), conseguendo almeno venti crediti ECM, oppure tramite master universitari in cure palliative oppure tramite corsi organizzati dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisizione delle competenze di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 luglio 2014.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A norma del decreto succitato:

- entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, i medici devono inoltrare l'istanza, corredata dalla documentazione prescritta, per il rilascio della certificazione dei requisiti alla Regione/Provincia autonoma di riferimento della struttura pubblica o privata accreditata presso la quale prestavano servizio alla data del 31 dicembre 2020;
- la Regione o Provincia autonoma certifica il possesso dei requisiti entro novanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui sopra.

Considerato che gli enti del terzo settore iscritti nell'apposito elenco di cui al d.lgs. n. 117/2017 collaborano con le UCPD, ai fini del riconoscimento dell'attività e dell'esperienza professionale dei medici di che trattasi vengono considerati anche i periodi riconducibili alle organizzazioni medesime operanti sul territorio regionale, purché abbiano individuato nel proprio atto istitutivo o nel proprio statuto specificamente la *mission* di assistenza e sostegno in cure palliative e che abbiano instaurato, nello stesso periodo considerato, rapporti istituzionali, tramite convenzioni o accordi formali, con gli enti del SSR per l'espletamento di attività assistenziali di cure palliative.

Premesso quanto sopra, in attuazione dell'art. 3 del decreto del Ministero della Salute 30 giugno 2021 che prevede che le regioni e le province autonome con appositi provvedimenti disciplinino la certificazione dei requisiti tenendo conto dell'organizzazione e del funzionamento della rete regionale delle cure palliative, si propone alla Giunta regionale di approvare la procedura di richiesta della certificazione dei requisiti di idoneità al fine di operare nelle reti pubbliche o private accreditate dedicate alle cure palliative contenute nell'allegato A al presente atto.

A norma dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 18/2021 recante disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale, fino alla completa costituzione delle nuove strutture previste dalla legge medesima si continuano ad applicare le disposizioni relative alle strutture esistenti contenute nelle leggi abrogate

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il responsabile del procedimento
(Paola Maurizi)

Documento informatico firmato digitalmente



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF RISORSE UMANE E FORMAZIONE

Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione Marche.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Il dirigente
(Angela Zanello)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SANITÀ

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

Per il dirigente del servizio
(Filippo Masera)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

